STUDIO LEGALE

Avv. Ernesto Trimarco *Avv.Roberta Sebastianelli*
Patrocinante in Cassazione

Via Costantino Morin n.1, 00195 Roma
Tel. 06-83514624
Fax. 06-62206233
pec: ernestotrimarco@ordineavvocatiroma.org
pec: sebastianelliroberta@lamiapec.it

TRIMARCO ERN
2023.04.26 17:20:55
CN=TRIMARCO ERNESTO
C=IT
O=ORDINE AVVOCATI RO
2.5.4.97=VATIT-80230130
RSA/2048 bits

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO

SEDE DI ROMA

RICORSO

CON RICHIESTA DI MISURE CAUTELARI COLLEGIALI

Per il Sig. nato a CF. elettivamente domiciliato in Roma, Via Costantino Morin n°1, presso e nello studio dell'Avv. Ernesto Trimarco, C.F. TRMRST78D01D390T, dal quale è rappresentato e difeso unitamente e disgiuntamente all' Avv. Roberta Sebastianelli del Foro di Roma C.F. SBSRRT86L67C034G come da mandato in calce al presente atto.

I sottoscritti procuratori dichiarano di Voler ricevere eventuali comunicazioni inerenti la presente procedura al numero di fax al n. 06 62206233 e/o all'indirizzo PEC: ernestotrimarco@ordineavvocatiroma.org ; sebastianelliroberta@lamiapec.it

CONTRO

-***MINISTERO DELLA DIFESA*** in persona del Ministro PT – Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri domiciliato ex lege c/o l' Avvocatura Generale dello Stato, sede di Roma, via dei Portoghesi 12

RICORRE

Avverso e per la declaratoria di nullità e/o annullamento, previa sospensione dell'efficacia, del verbale contenente il giudizio di non idoneità del 01 marzo 2023 notificato in pari data al ricorrente emesso dalla Commissione di cui all'art. 5 comma 1 let. D) del bando di concorso per il reclutamento di 4.189 allievi carabinieri in ferma quadriennale pubblicato nella G.U.R.I. – 4 serie speciale n. 55 del 12 luglio 2022 avente ad oggetto gli esiti delle prove

Avv. Ernesto Trimarco *Avv. Roberta Sebastianelli*
Patrocinante in Cassazione
Via Costantino Morin n.1, 00195 Roma
Tel. 06-83514624
Fax. 06-62206233
pec: ernestotrimarco@ordineavvocatiroma.org
pec: sebastianelliroberta@lamiapec.it

attitudinali cui è stato sottoposto il ricorrente, nonché di tutti i verbali della Commissione, del verbale di predeterminazione dei criteri per l'accertamento dei requisiti attitudinali e di tutti gli altri atti e verbali della Commissione, nonché dell'elenco degli idonei ammessi al prosieguo delle prove nella parte in cui è pretermesso il ricorrente, nonché della graduatoria ex art. 13 del Bando degli idonei vincitori per il reclutamento di 4.189 allievi carabinieri in ferma quadriennale pubblicato nella G.U.R.I. – 4 serie speciale n. 55 del 12 luglio 2022 pubblicata in data 14 aprile 2023, nonché del decreto di esclusione al concorso non notificato al ricorrente, nonché di ogni altro atto connesso, collegato, consequenziale e/o presupposto

PREMESSO CHE

- In data 12 luglio 2022 il Ministero della Difesa- Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri ha pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di complessivi 4.189 allievi Carabinieri in ferma quadriennale (**ALL.1**)
- Il ricorrente ha partecipato al predetto concorso e dopo aver superato le prove scritte e le prove di efficienza fisica, si è sottoposto in data 01 marzo 2023 agli accertamenti attitudinali;
- All'esito dei predetti accertamenti, il ricorrente è stato dichiarato non idoneo in quanto *"le caratteristiche da Lei espresse, nell'arco del contesto della selezione, non sono aderenti ai requisiti previsti nello specifico profilo attitudinale, per i motivi addotti nel giudizio analitico espresso nel verbale di cui sopra, a conclusione del colloquio non ha dimostrato di aver raggiunto un livello evolutivo che consenta una valida integrazione della personalità con riferimento alla maturazione, all'esperienza di vita, ai tratti salienti del carattere*" (**ALL.2**)
- In data 08 marzo 2023 il ricorrente ha richiesto l'accesso agli atti della procedura concorsuale. (**ALL.3**)

Avv. Ernesto Trimarco *Avv. Roberta Sebastianelli*
Patrocinante in Cassazione
Via Costantino Morin n.1, 00195 Roma
Tel. 06-83514624
Fax. 06-62206233
pec: ernestotrimarco@ordineavvocatiroma.org
pec: sebastianelliroberta@lamiapec.it

- In data 11.04.2023 l'amministrazione resistente ha trasmesso i verbali aventi ad oggetto l'accertamento dei requisiti psico-attitudinali. (**ALL. 4**)
- In data 14 aprile 2023 è stata pubblicata la graduatoria definitiva e il ricorrente ha immediatamente richiesto all'amministrazione resistente i dati dei controinteressati ma ad oggi non li ha ancora ricevuti; (**ALL. 5-6**)
- Avverso i suddetti provvedimenti, il ricorrente insorge denunciandone l'illegittimità per i seguenti

MOTIVI

1.

ECCESSO DI POTERE IN TUTTE LE SUE FORME- ERRONEITA' E TRAVISAMENTO DEL PRESUPPOSTO APPLICATIVO – DIFETTO E INADEGUATEZZA ISTRUTTORIA- OMESSA E CARENTE MOTIVAZIONE EX ART. 3 L. 241/90 –

TRAVISAMENTO – CONTRADDITTORIETA' ED ILLOGICITA' MANIFESTA VIOLAZIONE DELL'ART. 11 DEL BANDO DI CONCORSO E DEGLI ARTT. 7 e 8 e dell'ANNESSO A DELLE NORME TECNICHE PER LO SVOLGIMENTO DEGLI ACCERTAMENTI ATTITUDINALI

L'atto impugnato è illogico e macroscopicamente immotivato in quanto si pone in contrasto con gli esiti dell'istruttoria espletata ai sensi dell'art. 11 comma 2 lett. a) del Bando a cura dell'Ufficiale Psicologo e del Perito Selettore il quale prevede: "*una istruttoria volta alla preliminare ricognizione degli elementi rilevati ai fini della formazione della decisione finale, condotta separatamente da: Ufficiali psicologi, mediante somministrazione di uno o più test e/o questionari ed eventuali prove di performance, finalizzati ad acquisire elementi riferibili alle capacità di ragionamento, al carattere, la struttura personologica e motivazionale, nonché all'inclinazione a intraprendere lo specifico percorso formativo e professionale. La valutazione*

Avv. Ernesto Trimarco *Avv. Roberta Sebastianelli*
Patrocinante in Cassazione
Via Costantino Morin n.1, 00195 Roma
Tel. 06-83514624
Fax. 06-62206233
pec: ernestotrimarco@ordineavvocatiroma.org
pec: sebastianelliroberta@lamiapec.it

degli elementi emersi sarà espressa in una "relazione psicologica". Alcuni dei test e delle prove citate hanno una valenza anche ai fini degli accertamenti psicofisici (psichiatria);

Ufficiali periti selettori attitudinali, mediante conduzione di un'intervista attitudinale con il candidato, finalizzata all'esplorazione delle aree del profilo attitudinale di riferimento anche alla luce delle indicazioni fornite nella "relazione psicologica". Gli esiti dell'intervista saranno riportati in una "scheda di valutazione attitudinale";

In particolare, dalla relazione psicologica eseguita dall'Ufficiale psicologo sulla persona del ricorrente si evince che "***Presenza di intimo convincimento e spinta interiore nella capacità di assumersi le responsabilità associate al ruolo di Carabiniere***. ***Capacità di operare in contesti sociali e strutturati***. ***Capacità di fronteggiare adeguatamente situazioni di tensione o di elevata contrapposizione sociale***".

Inoltre, nella valutazione espressa dal Perito selettore emerge nell'area comportamentale quanto segue: " ***sembra sufficientemente in grado di agire a ragion veduta in situazioni poco familiari. Sembra esprimere un livello evolutivo sufficientemente proporzionato alla propria esperienza di vita ed un sufficiente senso di responsabilità***.", mentre nell'area dell'assunzione di ruolo si legge "***Nel complesso i requisiti attitudinali sembrano essere sufficienti. La motivazione sembra sufficientemente sentita e ponderata nei suoi vari aspetti. Sembra offrire sufficienti garanzie di un proficuo adattamento al contesto specifico***".

Diversamente, nell'atto impugnato la Commissione ha ritenuto il ricorrente non compatibile sia nell'area comportamentale sia nell'area di assunzione di ruolo e ciò in evidente contraddizione con l'istruttoria espletata secondo l'art. 11 comma 2 lett. a).

Pertanto, l'atto impugnato nella parte in cui non prevede la compatibilità del profilo attitudinale del ricorrente nell'area comportamentale e in quella dell'assunzione del ruolo è illegittimo, in quanto non ha tenuto in debito conto delle risultanze istruttorie che hanno deposto in segno diverso e favorevole al ricorrente.

Avv. Ernesto Trimarco *Avv. Roberta Sebastianelli*
Patrocinante in Cassazione
Via Costantino Morin n.1, 00195 Roma
Tel. 06-83514624
Fax. 06-62206233
pec: ernestotrimarco@ordineavvocatiroma.org
pec: sebastianelliroberta@lamiapec.it

Più nello specifico, la fase costitutiva di competenza della Commissione esaminatrice può avere ad oggetto soltanto gli esiti dell'istruttoria espletata nella prima fase degli accertamenti eseguita a cura dell'Ufficiale Psicologo e del Perito selettore. Ciò lo si evince dalla lett. b) del comma 2 dell'art. 11 del Bando il quale prevede: " *una costitutiva, nella quale la commissione nominata ai sensi del precedente articolo 5, comma 1, lettera d) e comma 5, del bando e composta da membri diversi da quelli intervenuti nella fase precedente,* ***valutata la documentazione istruttoria*** ***e le risultanze di un ulteriore colloquio condotto collegialmente****, esprimerà, nei riguardi di ciascun candidato, un giudizio di idoneità o inidoneità in merito al possesso dei requisiti attitudinali previsti dal "Profilo attitudinale" di riferimento quale Carabiniere effettivo in servizio nell'Arma, tenuto conto, a fattor comune, delle capacità indispensabili all'espletamento delle mansioni e delle funzioni di Carabiniere, delle responsabilità discendenti dallo status da assumere e dalle qualifiche da rivestire e delle differenti funzioni e delle specifiche prerogative dell'Arma dei Carabinieri, nell'ambito della difesa dello Stato e della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, rispetto alle altre FF.AA. in cui i partecipanti prestano o hanno prestato servizio."*

Nel caso di specie, la Commissione non ha eseguito alcuna valutazione della documentazione istruttoria, in quanto la decisione collegiale si pone in evidente contraddizione con tali risultanze e priva di ogni supplemento istruttorio e/o motivazione idonea a giustificare tale netta contrapposizione tra gli esiti della fase istruttoria e gli esiti di quella costitutiva.

Infatti, per discostarsi da siffatte risultanze istruttorie, la Commissione avrebbe dovuto operare un supplemento istruttorio e valutativo dandole preciso rilievo nella parte motivazionale. E invece, nell'atto impugnato non si dà conto della divergenza di giudizi qualificati tra la prima fase istruttoria degli accertamenti, in cui l'Ufficiale Psicologo e il perito selettore hanno espresso una valutazione chiaramente positiva in merito al possesso del sub requisito della compatibilità attitudinale nelle aree comportamentali e dell'assunzione di ruolo, mentre non si spiega, se non sulla base di formule di stile, come la Commissione composta da Ufficiale Psicologo e Perito Selettore con identiche competenze tecniche rispetto alle figure

Avv. Ernesto Trimarco *Avv. Roberta Sebastianelli*
Patrocinante in Cassazione
Via Costantino Morin n.1, 00195 Roma
Tel. 06-83514624
Fax. 06-62206233
pec: ernestotrimarco@ordineavvocatiroma.org
pec: sebastianelliroberta@lamiapec.it

intervenute in fase istruttoria abbiano reso un giudizio diametralmente opposto, peraltro senza indicarne nel merito motivi ed argomenti.

Sotto altro profilo, poi, la scarna motivazione fornita dalla Commissione nell'atto impugnato si concentra esclusivamente sull'area comportamentale rilevando che a seguito del colloquio della Commissione il ricorrente non avrebbe dimostrato "*di aver raggiunto un livello evolutivo che consenta una valida integrazione della personalità con riferimento alla maturazione, all'esperienza di vita, ai tratti salienti del carattere"*. Ebbene, come si evince dall'annesso A delle norme tecniche del bando, tali aspetti rientrano esclusivamente nell'area comportamentale e inoltre non sono neppure stati analizzati integralmente, in quanto la Commissione avrebbe dovuto altresì valutare l'autocontrollo emotivo – come invece aveva giustamente valutato il Perito Selettore. Quanto all'area di assunzione di ruolo, la Commissione avrebbe dovuto fornire una adeguata motivazione in ordine sia alla capacità di adattamento ambientale e sociale del ricorrente sia all'adeguata motivazione al lavoro. E invece nulla di tutto ciò è stato fatto limitandosi la Commissione a discostarsi illegittimamente dalle risultanze istruttorie e senza approfondire nel colloquio collegiale questi aspetti fondamentali delle aree di interesse ai fini del giudizio di idoneità o meno del ricorrente.

Ne discende che il ricorso deve essere accolto quanto meno sotto il profilo del diritto del ricorrente alla ripetizione della prova, o in subordine, mediante ammissione di CTU o verificazione atta ad accertare l'illegittimità del giudizio attitudinale espresso dalla Commissione per i requisiti attitudinali mediante l'atto impugnato, nonché il possesso della compatibilità attitudinale in capo al ricorrente nelle aree comportamentali e dell'assunzione di ruolo come previsto dal bando.

Nel merito, peraltro, può essere affermato che il ricorrente possiede tutti i requisiti attitudinali.

Nulla quaestio per la compatibilità dell'area cognitiva essendo stata confermata anche dalla Commissione con l'atto impugnato.

Avv. Ernesto Trimarco *Avv. Roberta Sebastianelli*
Patrocinante in Cassazione
Via Costantino Morin n.1, 00195 Roma
Tel. 06-83514624
Fax. 06-62206233
pec: ernestotrimarco@ordineavvocatiroma.org
pec: sebastianelliroberta@lamiapec.it

Per quanto concerne l'area comportamentale, invece, sia la relazione psicologica che la valutazione del perito selettore nella fase istruttoria, hanno correttamente accertato il possesso di dette compatibilità. Infatti, sulla base dell'elaborazione del test MMP1 è emerso un profilo pienamente compatibile per quanto concerne gli aspetti comportamentali. Parimenti, nell'elaborazione del test della figura umana in cui non si evincono rilievi incompatibili. Stesso discorso per il questionario informativo da cui emerge che il ricorrente ha risposto a tutte le domande relative all'area comportamentale e quella di assunzione di ruolo con precisione e sobrietà.

Oltretutto lo stesso ha già prestato servizio in altri organi ed istituzioni tra cui la Protezione Civile, partecipando all'Emergenza Sisma Italia Centrale in occasione del terremoto di Amatrice dal 24 agosto 2016 al 28 agosto 2016, 01 al 08 aprile 2017, dimostrando di essere perfettamente idoneo in attività istituzionali, affini a quelle di cui al concorso. Peraltro lo stesso è in possesso di diversi titoli che attestano la sua idoneità comportamentale e motivazionale, quali: attestato di idoneità antincendio boschivo; tecniche per il corretto utilizzo di materiale C.A.P.I.; attestato esercitazione FEAREX 2018; attestato BLSD; attestato preposto installazione e rimozione segnaletica nei cantieri stradali.

Da ultimo si aggiunge che lo stesso è in possesso dell'idoneità all'uso delle armi e idoneo all'iscrizione presso l'Ordine dei Geometri.

Per tali motivi gli atti impugnati sono illegittimi e il ricorso deve essere accolto.

PERICULUUM IN MORA

L'importanza del diritto all'accesso nel pubblico impiego da parte del ricorrente giustifica tanto il *fumus boni iuris* quanto il *periculum in mora.*

Difatti, il giudizio della Commissione contestato, in quanto illegittimo, preclude al ricorrente di proseguire l'iter concorsuale. Più nello specifico, siccome le procedure di accertamento dei requisiti sanitari e psico –attitudinali sono concluse e nei prossimi giorni inizierà il corso di formazione, l'attesa pluriennale dell'udienza di merito pregiudicherebbe gravemente e

Avv. Ernesto Trimarco *Avv. Roberta Sebastianelli*
Patrocinante in Cassazione
Via Costantino Morin n.1, 00195 Roma
Tel. 06-83514624
Fax. 06-62206233
pec: ernestotrimarco@ordineavvocatiroma.org
pec: sebastianelliroberta@lamiapec.it

irreparabilmente gli interessi e i diritti del ricorrente con ogni conseguenza in termini di perdita di formazione, retribuzione, diritto al lavoro, alla vita privata e familiare, alla dignità morale e sociale. Inoltre, nel caso specifico, il ricorrente ormai giunto al ventisettesimo anno di età perderebbe l'ultima occasione per partecipare al Concorso di Carabiniere, così vedendo sfumare per sempre il proprio sogno di lavorare presso il pregiato Corpo di cui ha richiesto far parte.

POM

Il ricorrente, *ut supra* rappresentato e difeso

RICORRE

All'onorevole TAR Roma, affinché Voglia, rigettata ogni contraria istanza, previa sospensione dell'efficacia e/o adozione delle misure cautelari più adeguate (compreso l'ordine di ripetizione degli accertamenti), accogliere il ricorso con consequenziale declaratoria di nullità e/o annullamento degli atti impugnati di cui sopra.

In via istruttoria si chiede voler disporre la verificazione e/o CTU avente ad oggetto il possesso dei requisiti attitudinali del ricorrente come richiesti dall'art. 11 del Bando di Concorso 4189 Allievi Carabinieri in ferma quadriennale pubblicato nella G.U.R.I. – 4 serie speciale n. 55 del 12 luglio 2022.

Si depositano i documenti come da separato indice.
Con vittoria di spese diritti e onorari.

Si dichiara che la presente controversia è di valore indeterminabile e verte in materia di pubblico impiego.

Roma, lì 26 aprile 2023

Avv. Roberta Sebastianelli **Avv. Ernesto Trimarco**